SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 21**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 gennaio 1991.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Genova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986 relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Genova;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Genova contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

296. Comune di Mignanego (Genova), beneficio vicariale di Maria Ausiliatrice in località Ponterosso (noto anche quale vicaria curata autonoma ed indipendente di Maria Ausiliatrice in località Ponterosso del comune di Mignanego), con sede in 16010 frazione Ponterosso di Mignanego (Genova), piazza della Repubblica, 4.

Roma, 5 gennaio 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A0324

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 dicembre 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso al trapianto terapeutico di cornea da cadavere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale dei servizi sanitari sociali e scolastici n. 5 di Campobasso in data 21 settembre 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 giugno 1990;

sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 ottobre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso è autorizzato al trapianto terapeutico di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione oculistica del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Della Valle dott. Ciro, primario della divisione oculistica del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso;

Lombardi dott. Gianfranco, aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso;

Filippelli dott. Antonio, aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso;

Mastrogiuseppe dott. Manlio, aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale dei servizi sanitari sociali e scolastici n. 5 di Campobasso è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A0343

DECRETO 7 gennaio 1991.

Autorizzazione all'ospedale S. Michele «G. Brotzu» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari ad includere sanitari nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 26 luglio 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 con il quale l'ospedale S. Michele «G. Brotzu» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è stato autorizzato al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari Frongia dott. Mauro, Giordano dott. Domenico, Migliari dott. Roberto e Scarpa dott. Roberto Maria nell'équipe già autorizzata alle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Michele «G. Brotzu» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è autorizzato ad includere i sanitari Frongia dott. Mauro, aiuto divisione di urologia dell'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari; Giordano dott. Domenico, aiuto divisione di urologia dell'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari; Migliari dott. Roberto, assistente divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari; Scarpa dott. Roberto Maria, ricercatore, presso l'Università degli studi di Cagliari, divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari, nell'équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale 26 luglio 1988.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A0344

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 21 marzo 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

antichità romane;
archeologia e topografia medioevale;
didattica del latino;
epigrafia ed antichità ebraiche;
geografia della Puglia;
geografia teoretica e quantitativa;
letteratura francese contemporanea;
letteratura italiana medioevale;
letteratura italiana del rinascimento;
letteratura nord-americana;
linguistica onomastica e topomastica medioevale;
logica ed epistemologia;
paleografia e diplomatica latina;
storia americana;
storia della lingua spagnola;
storia della Puglia;
storia della riforma e della controriforma;
storia della storiografia antica;
storia della storiografia filosofica;
storia e letteratura bizantina;
teoria e metodologia della letteratura.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

diritto scolastico italiano e comparato;
etica sociale;
geografia della Puglia;
istituzioni di pedagogia;
logica ed epistemologia;
pedagogia speciale;
psicopedagogia;
statistica psicometrica;
storia della storiografia filosofica;
storia della Puglia;
teoria e metodi di programmazione e valutazione nella scuola;
teoria e metodologia della letteratura;
educazione degli adulti.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è aggiunto il seguente:

diritto scolastico italiano e comparato.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 giugno 1990

Il rettore

91A0348

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale n. 1453 del 27 luglio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli dal 140 al 150, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserito l'art. 328, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale.

Art. 328 *(Scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale).*

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di preparare competenze professionali specifiche nel campo delle attività di applicazione del diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto del lavoro e sicurezza sociale.

Art. 2. — La scuola ha la durata di due anni. Lo statuto prevede due indirizzi.

L'insegnamento è svolto con un numero di corsi annuali costituito rispettivamente da:

sette insegnamenti comuni ai due indirizzi;

sette insegnamenti dell'indirizzo relazioni industriali e gestione del personale;

sei insegnamenti dell'indirizzo sicurezza sociale per l'intero biennio.

Ciascun anno di corso prevede duecentoquaranta ore di insegnamento e ottanta ore di attività pratiche guidate per un numero complessivo di trecentoventi ore.

Alle attività didattiche della scuola concorrono le facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, di magistero e di medicina e chirurgia.

Art. 3. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze sociali o sociologia, ed equipollenti per un totale complessivo di quaranta specializzandi.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 4. — Sono previsti i seguenti insegnamenti:

1° Anno:

A) Insegnamenti comuni ai due indirizzi:

diritto del lavoro;

diritto della sicurezza sociale;

diritto sindacale;

storia dei movimenti sindacali;

economia e politica del lavoro;

diritto del pubblico impiego;

diritto internazionale e comunitario del lavoro.

2° Anno:

B) Insegnamenti - Indirizzo sicurezza sociale:

medicina del lavoro;

sociologia e psicologia del lavoro;

sistemi previdenziali comparati;

politica ed economia della sicurezza sociale;

organizzazione del lavoro e degli enti previdenziali;

statistica del lavoro e della previdenza sociale.

C) Insegnamenti - Indirizzo relazioni industriali e gestione del personale:

diritto processuale del lavoro;

relazioni industriali;

diritto tributario del lavoro;

direzione aziendale e del personale;

diritto penale del lavoro;

sociologia del lavoro;

diritto sindacale comparato.

Art. 5. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal Consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione individuata dal candidato attraverso l'opzione.

Art. 6. — L'Università, con proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 7. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

L'esame finale è costituito da una dissertazione scritta ed orale (tesi di specializzazione) che ogni specializzando dovrà sostenere alla chiusura del ciclo di esami e di formazione teorico-pratica dinanzi alla commissione dei docenti volta a volta nominata per ogni sessione di specializzazione dal direttore della scuola.

Art. 8. — Per l'ammissione agli esami teorico-pratici annuali ed all'esame finale deve essere comprovata la frequenza ad almeno 3/4 delle lezioni e ad almeno 3/4 delle attività pratiche.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 ottobre 1990

Il rettore

91A0349

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università relative al riordinamento dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio nazionale universitario nell'adunanza del 18 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 59 relativo al tirocinio *post lauream* risulta integrato con l'inserimento, dopo il primo comma, del seguente nuovo comma:

«Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;

un mese in chirurgia generale;

un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;

un mese in pronto soccorso;

un mese in laboratorio».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 19 novembre 1990

Il rettore: CASULA

91A0346

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la deliberazione adottata in data 26 settembre 1986, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 19 dicembre 1986, nonché quella adottata in data 28 settembre 1989, con le quali il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tali materie siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale il 18 luglio 1990 trasmesso con lettera ministeriale del 1° ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia» all'art. 39 vengono aggiunti, per il corso di laurea in lettere, dopo il numero 95, i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

96) archeologia della Magna Grecia;

97) archeologia e storia dell'arte tardo-romana;

98) archeologia umanistica e storia dell'archeologia;

99) archivistica generale e storia degli archivi;

100) civiltà greca;

101) numismatica greca e romana;

102) protostoria europea;

103) semiotica letteraria;

104) teoria della letteratura;

105) topografia di Roma e dell'Italia antica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 11 ottobre 1990

Il rettore: BO

91A0350

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 26 aprile 1990 con la quale è stata approvata la proposta relativa all'ampliamento del numero dei posti della scuola di specializzazione in malattie infettive;

Vista la delibera del senato accademico del 2 maggio 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrzione del 10 maggio 1990;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990 in merito alla citata proposta di modifica allo statuto della scuola di specializzazione in malattie infettive;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», l'art. 508, relativo allo statuto della scuola di specializzazione in malattie infettive è così modificato:

«Art. 508, comma terzo. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

91A0347

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 8 gennaio 1991, n. 55540/6.2.19.10/SCO/ms.

Spettanza del compenso incentivante, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, per il periodo di assenza dal servizio per cure termali di infermità dipendenti da causa di servizio.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

e, per conoscenza:

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, nell'indicare nel personale dipendente dai Ministeri il destinatario del compenso incentivante la produttività istituito con l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ha precisato, al terzo comma, che detto emolumento non va corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio presso l'amministrazione di appartenenza, fatta eccezione per il personale collocato in aspettativa o assente per motivi sindacali e per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

A quest'ultimo riguardo, la circolare numero 10744/6.2.19.10, del 5 giugno 1984, ha in particolare specificato che il compenso suddetto spetta al personale assente per malattia che risulti — sulla base della certificazione medica — derivante da infermità o infortunio formalmente riconosciuto come conseguente a causa di servizio.

Questo Dipartimento, inoltre, nel rispondere ad un quesito postogli a suo tempo in argomento, ha fatto presente che l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 consente la corresponsione del compenso unicamente per le assenze dal servizio determinate da infermità in atto, riconosciute dipendenti da fatti di servizio e comportanti un'incapacità lavorativa temporanea ed assoluta, e non per le assenze effettuate per eseguire terapie termali a carattere preventivo o riabilitativo, che fanno riferimento ad uno stato morboso permanente e relativamente inabilitante, anche se derivante da infermità o infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio.

Successivamente a tale indirizzo interpretativo è stata peraltro emanata dalla Corte costituzionale la sentenza n. 559 del 10/18 dicembre 1987 dalla cui motivazione si desume una definizione giuridica molto ampia del concetto di «malattia o infermità», in quanto in esso debbono essere compresi non soltanto gli stati patologici acuti, ma anche gli esiti invalidanti che dai primi possono derivare, nonché gli stati patologici cronici o recidivanti che richiedono cure idonee ad arrestarne il corso o ad impedirne l'aggravamento.

L'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale sulla nozione di malattia è stato seguito anche dai vari organi giurisprudenziali, sia per quanto concerne la determinazione agli effetti risarcitori dell'evento dannoso in tema di responsabilità extracontrattuale, sia per quanto riguarda la liquidazione dell'equo indennizzo in materia di pubblico impiego.

Per rendersi conto del valore innovativo della citata sentenza della Corte costituzionale, occorre considerare che essa ha in particolare respinto l'assunto secondo il quale, nell'ambito del rapporto di lavoro, il concetto di malattia sarebbe diverso o più ristretto di quello biologico ed andrebbe quindi limitato alle sole affezioni che, di per sé ed immediatamente, determinano un incapacità di prestazione lavorativa, con esclusione di quelle a decorso cronico recidivante nelle quali la temporanea impossibilità della prestazione lavorativa non discende direttamente dalla malattia, bensì dall'esigenza, clinicamente accertata, di sottoporsi alle cure all'uopo necessarie.

Si è per contro affermato che la suddetta tesi restrittiva si radica su di una concezione della tutela della salute difforme da quella emergente dalle disposizioni che la Costituzione detta in materia; il valore primario assegnato al diritto alla salute dall'art. 32 della Costituzione comporta, invero, che la sua tutela debba spiegarsi non solo nell'ambito pubblicistico, ma anche nei rapporti tra privati, ove la salute rileva come posizione soggettiva autonoma, ed il rilievo che alla tutela della salute va assegnato nell'ambito del rapporto di lavoro, implica una concezione della corrispettività diversa da quella che esige una puntuale corrispondenza tra le singole prestazioni lavorative e retribuzione. In effetti, il concetto di retribuzione assunto dall'art. 36 della Costituzione non è quello di mero corrispettivo del lavoro, bensì quello di compenso del lavoro proporzionato alla sua quantità e qualità e mezzo esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari; e, siccome per realizzare tale funzione della retribuzione, il legislatore può provvedere anche con l'imposizione di determinate

prestazioni al datore di lavoro, l'interesse della salvaguardia della salute del lavoratore viene a far parte del sinallagma contrattuale e, conseguentemente, la corresponsione della retribuzione durante le assenze per malattia non è un fatto eccezionale, ma strumento per far assolvere ad essa la sua normale funzione.

Nell'interpretazione dell'art. 2110 del codice civile — il quale prevede che, in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinato dalle leggi speciali, dagli usi e secondo equità — non possono quindi introdursi artificiose distinzioni tra le assenze per malattia, a seconda che siano dovute all'insorgenza di affezioni morbose acure ovvero alla necessità di cura di malattie croniche. Nell'un caso e nell'altro è in questione l'interesse alla salute del lavoratore dedotto in contratto ed un bilanciamento dei contrapposti interessi, che sia rispettoso delle direttive costituzionali, non può operarsi escludendo le malattie croniche dall'area della retribuibilità.

Preso atto delle suesposte argomentazioni, questo Dipartimento — tenuto anche conto della disposizione contenuta nell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 30 settembre 1965) con la quale all'impiegato pubblico affetto da infermità dipendente da causa di servizio viene riconosciuto, in caso di effettuazione di cure termali, persino il diritto al rimborso delle spese sostenute per dette cure - - ritiene che, in presenza di una nozione così vasta di malattia come quella risultante dalla sopracitata sentenza n. 559/87 della Corte costituzionale, non si possa più seguire l'interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1984, basata sul presupposto che la fattispecie normativa prevista da detto articolo contempli esclusivamente una relazione causale diretta ed immediata tra infermità dipendente da causa di servizio ed assenza dal lavoro ed è invece del parere che il compenso incentivante debba essere corrisposto anche in occasione di assenze dovute alla necessità di sottoporre a terapia termale le affezioni morbose riconosciute dipendenti da fatto di servizio.

Le amministrazioni in indirizzo sono conseguentemente invitate ad uniformarsi all'orientamento interpretativo sopra esposto, già reso noto con lettera n. 26139/6.2.19.10 del 12 gennaio 1989 al Ministero che aveva a suo tempo posto il quesito in argomento e che si è voluto divulgare con la presente circolare anche per dare risposta a vari quesiti in materia recentemente pervenuti da altri Dicasteri.

Il Ministro: GASPARI

91A0351

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. General freni* con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Nuovo ricamificio del sud,* con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 30 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. F.I.A.R.,* con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. F.I.A.R.* con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 12 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Eurovideo,* con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 17 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Franco Ginestous & C.,* con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 agosto 1989 CIPI 19 febbraio 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 23 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Manifatture Stella del Sud,* con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di S. Gennariello di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 29 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. ICEM*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. I.C.I. sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma) e Giugliano in Campania (Napoli):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 marzo 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 marzo 1989;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Ceramica meridionale UDA*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.c.r.l. Idr.El sud*, con sede in Castel Volturno (Caserta) e stabilimento di Cantiere di Portici (Napoli):

periodo: dal 6 maggio 1990 al 6 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 novembre 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 6 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 23 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 23 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Bonfada Dino* con sede in Villotta di Chions (Pordenone), cantieri nazionali e stabilimento di Villotta di Chions (Pordenone);

periodo: dal 7 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 7 novembre 1989;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1990, n. 11243/17.

4) *S.p.a. Bonfada Dino* con sede in Villotta di Chions (Pordenone), cantieri nazionali e stabilimento di Villotta di Chions (Pordenone):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 7 novembre 1989 ;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 dicembre 1990, n. 11379/4.

5) *S.p.a. F.F.B. Electronics*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 30 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 31 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Terrestre marittima*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Monokappa industrie ceramiche*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 10 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 10 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Monokappa industrie ceramiche*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 10 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Bonati e Scalenghe*, con sede in Busalla (Genova) e stabilimento di Busalla (Genova):

periodo: dal 12 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 12 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Belfiore d'Adige (Verona), Crevalcore (Bologna) e Villesse (Gorizia):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 9 agosto 1989 al 9 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - decreto-legge n. 337/90 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 10 febbraio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - decreto-legge n. 337/90 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Russo pavimenti*, con sede in Rose (Cosenza) e stabilimento di Rose (Cosenza):

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Russo pavimenti*, con sede in Rose (Cosenza) e stabilimento di Rose (Cosenza):

periodo: dall'8 luglio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Lewis Tricot*, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e stabilimento di Bastia Umbra (Perugia):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 28 marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Calzaturificio Walkover* con sede in Manfredonia (Foggia) già Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. I filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *Srl Giordan sud*, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 14 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Ditta Pannacci Settimio*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Ditta Pannacci Settimio*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 10 luglio 1989 all'8 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Ditta Pannacci Settimio*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 9 gennaio 1990 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Filatura S. Giorgio*, con sede in Firenze e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 26 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 26 marzo 1990;
pagamento diretto: si:
Contributo addizionale: no - concordato preventivo dall'11 luglio 1990.

2) *S.p.a. Filatura S. Giorgio*, con sede in Firenze e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 27 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 26 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
Contributo addizionale: no - concordato preventivo dall'11 luglio 1990.

3) *S.p.a. Officine S. Marco* con sede in Livorno e cantiere c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

4) *S.r.l. Industrie Magneti Marelli* con sede in Milano e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Lanificio F.lli Cecchi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Lanificio F.lli Cecchi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 5 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Calzaturificio A.D.G.*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 2 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Calzaturificio A.D.G.*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca):

periodo: dal 3 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Miura Shoes*, con sede in Civitella della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Civitella della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Miura Shoes*, con sede in Civitella della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Civitella della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Ditta Bartoli Gino*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 23 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

12) *Ditta Bartoli Gino*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 24 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 24 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Cioni*, con sede in Cortona (Arezzo) e stabilimento di Cortona (Arezzo):

periodo: dal 26 aprile 1990 al 26 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Cioni*, con sede in Cortona (Arezzo) e stabilimento di Cortona (Arezzo):

periodo: dal 27 ottobre 1990 al 27 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.I.M. - Compagnia industria manufatti*, con sede in Carrè (Vicenza) e stabilimento di Modigliana (Forlì):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ducati meccanica* con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Vetrosilex*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Marvel*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dall'11 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Tinture fibre tessili*, con sede in Piacenza e stabilimento di Piacenza:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Tinture fibre tessili*, con sede in Piacenza e stabilimento di Piacenza:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Benetton Undercolors*, con sede in Castelbolognese (Ravenna) e stabilimento di Castelbolognese (Ravenna):

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Ceramiche «La Faenza»*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Ceramiche «La Faenza»*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - dal 17 luglio 1990 in amministrazione controllata e dal 3 novembre 1990 fallimento.

10) *Scarl Alleanza italiana cooperative agricole - A.I.C.A.*, con sede in Bologna, stabilimento di Bologna e uffici di Palermo:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Confit - Moda* con sede in Reggio Emilia e stabilimenti di Carpineti (Reggio Emilia) e Reggio Emilia:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Zignago vetro*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 1° giugno 1990 al 26 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Ricamificio automatico*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Ricamificio automatico*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli*, con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimenti di Maglio di Sopra (Vicenza), Trissino (Vicenza) e Valdagno (Vicenza):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli*, con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimenti di Maglio di Sopra (Vicenza), Trissino (Vicenza) e Valdagno (Vicenza):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. F.lli Battistini*, con sede in Monastier (Treviso) e stabilimenti di Forlì e Monastier (Treviso):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. La Matta*, con sede in Milano e stabilimento di Trissino (Vicenza):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Remie*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Rosà (Vicenza):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Saiag sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Saiag sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *A r.l. O. Graf. - Operai grafici società cooperativa*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (art. 35 legge n. 416/81, terzo comma) - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 28 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa.

4) *S.p.a. Ilme*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Filogest*, con sede in Priverno (Latina) e stabilimenti di Prato (Firenze) e Priverno (Latina):

periodo: dal 29 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. B.M.G. Ariola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 20 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Ismunit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Ismunit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 6 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Nusam - Nuova saccarifera meridionale*, con sede in Roma e stabilimenti di Avezzano (L'Aquila) e Roma:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Recordati farma*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 19 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Aviointeriors*, con sede in Roma e stabilimento di Latina:

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

12) *S.r.l. Aviointeriors*, con sede in Roma e stabilimento di Latina:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.c.r.l. Cooperativa Rinascita Picchettini*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.c.r.l. Cooperativa Rinascita Picchettini*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.a.s. F 45 di Fabrizi Mario & C.*, con sede in Raiano (L'Aquila) e stabilimento di Raiano (L'Aquila):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 15 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. F 45 di Fabrizi Mario & C.*, con sede in Raiano (L'Aquila) e stabilimento di Raiano (L'Aquila):

periodo: dal 16 maggio 1990 dall'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 16 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. It.In.* (ex *Saem*, ex *Impa*, ex *Tecnam*), con sede in Palermo e stabilimento di Catania:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 24 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. It.In.* (ex *Saem*, ex *Impa*, ex *Tecnam*), con sede in Palermo e stabilimento di Catania:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Camiceria Castello*, con sede in Brolo (Messina) e stabilimento di Brolo (Messina):

periodo: dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetri*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetri*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Seci elettronica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 23 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 26 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ultravox*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Filiberti*, con sede in Cavaria (Varese) e stabilimento di Cajello (Varese):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fidenza vetraria*, con sede in Milano e stabilimento di Fidenza (Parma) e uffici di Milano:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede secondaria di Milano e stabilimento di Arzignano (Vicenza):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 1° giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede secondaria di Milano e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede secondaria di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Tessitura di Casorezzo*, con sede in Casorezzo (Milano) e stabilimento di Casorezzo (Milano):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Badoni costruzioni (gruppo Badoni)*, con sede in Lecco (Como), ufficio di Lecco e magazzino di Molteno (Como);

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Badoni costruzioni (gruppo Badoni)*, con sede in Lecco (Como), ufficio di Lecco e magazzino di Molteno (Como);

periodo: dal 3 settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Gommitalia*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 settembre 1983;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Ansaldo (gruppo Ansaldo)* con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ansaldo (gruppo Ansaldo)*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali* dal 23 aprile 1990 *Ansaldo industria*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990:
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
con esclusione del cantiere presso Ilva di Taranto.

15) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali* dal 23 aprile 1990 *Ansaldo industria*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
con esclusione del cantiere presso Ilva di Taranto.

16) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Pento Nett*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 5 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 5 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Termosud (gruppo Ansaldo)*, con sede in Gioia del Colle (Bari) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 30 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Termosud (gruppo Ansaldo)*, con sede in Gioia del Colle (Bari) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 31 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Fiocchi munizioni*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 2 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Omre*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Worthington (gruppo Worthington)*, con sede in Milano e stabilimenti di Desio (Milano) e Milano:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Worthington (gruppo Worthington)*, con sede in Milano e stabilimenti di Desio (Milano) e Milano:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

24) *S.r.l. Worthington pompe Italia W.P.I.* già *Worthington pompe Italia S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimenti di Desio (Milano), Marcianise (Caserta) e sede secondaria di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

25) *S.r.l. Worthington pompe Italia W.P.I.* già *Worthington pompe Italia S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimenti di Desio (Milano), Marcianise (Caserta) e sede secondaria di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

26) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente ai seguenti uffici o stabilimenti: Gattinara (Vercelli), Milano-San Cristoforo (Milano); ufficio sede Vimodrone finanziaria Pozzi G.; uffici sede di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente ai seguenti uffici o stabilimenti: Gattinara (Vercelli), Milano-San Cristoforo (Milano); ufficio sede Vimodrone finanziaria Pozzi G.; uffici sede di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente a Milano-Lambrate (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente a Milano-Lambrate (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente allo stabilimento di Gaeta (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente allo stabilimento di Gaeta (Latina):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Pierrel Hospital* ora *Vielle farmaceutici*, con sede in Milano, sede ed uffici di Milano e stabilimento di Sondalo (Sondrio):

periodo: dal 29 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.r.l. B.P.D. Difesa e spazio*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Ceccano (Frosinone) e Colleferro (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. SNIA Fibre - Gruppo SNIA*, con sede in Cesano Maderno (Milano), limitatamente allo stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. G.I.M.U. - Gruppo industriale macchine utensili*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Verona:

periodo: dal 26 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. G.I.M.U. - Gruppo industriale macchine utensili*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Verona:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Natro cellulosa*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Misterbianco (Catania), Romano di Lombardia (Bergamo), Santarcangelo di Romagna (Forlì) e Volla (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

38) *S.p.a. Natro cellulosa*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Misterbianco (Catania), Romano di Lombardia (Bergamo), Santarcangelo di Romagna (Forlì) e Volla (Napoli):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

39) *S.a.s. Vertemati di Vertemati Ferruccio & C.*, con sede in Verderio Superiore (Como) e stabilimento di Verderio Superiore (Como):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 settembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

40) *S.r.l. Safica - Società anonima fabbrica italiana conserve alimentari*, con sede in Milano e stabilimento di Grado (Gorizia) e uffici di Milano:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. S.A.F.I.R. - Fabbrica italiana refrattari*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 23 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 23 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.r.l. Ansaldo ABB componenti*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Milano:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Ansaldo ABB componenti*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Milano:

periodo: dal 30 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Fonderia del Quintano*, con sede in Castelli Calepio (Bergamo) e stabilimento di Castelli Calepio (Bergamo):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 30 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Fonderia del Quintano*, con sede in Castelli Calepio (Bergamo) e stabilimento di Castelli Calepio (Bergamo):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 30 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. SIME - Società italiana montaggi elettrici*, con sede in Milano e cantieri in Sardegna:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 30 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. SIME - Società italiana montaggi elettrici*, con sede in Milano e cantieri in Sardegna:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 30 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

48) *S.c.a.r.l. CAM Coop.*, con sede in Cremona e stabilimento di Cremona:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in liquidazione coatta amministrativa dal 16 marzo 1990.

49) *S.p.a. Ansaldo Gie*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimenti di Corsico (Milano) e Genova:

periodo: dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Ansaldo Gie*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimenti di Corsico (Milano) e Genova:

periodo: dal 14 novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

51) *S.r.l. Migliorati Giocattoli* già *S.a.s.*, con sede in Pavone Mella (Brescia) e stabilimento di Pavone Mella (Brescia):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Migliorati Giocattoli* già *S.a.s.*, con sede in Pavone Mella (Brescia) e stabilimento di Pavone Mella (Brescia):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

53) *Ditta Laboratorio Ferrari di Ferrari Antonia*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia:

periodo: dal 7 dicembre 1989 al 6 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 dicembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 7 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

54) *S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano*, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano*, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dall'8 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Olsa*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Olsa*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industrie Zanussi* dal 1° aprile 1990 *Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone, stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza) e filiali commerciali nazionali - Porcia (Pordenone):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 28 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Industrie Zanussi* dal 1° aprile 1990 *Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone, stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza) e filiali commerciali nazionali - Porcia (Pordenone):

periodo: dal 29 settembre 1989 al 27 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Industrie Zanussi* dal 1° aprile 1990 *Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone, stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza) e filiali commerciali nazionali - Porcia (Pordenone):

periodo: dal 28 marzo 1990 al 30 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino (Novara) e Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

7) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino (Novara) e Villadossola (Novara):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

8) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

9) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

10) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988: dal 10 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara, stabilimenti e unità commerciali su tutto il territorio nazionale:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sicer*, con sede in Robella (Asti) e stabilimento di Robella (Asti):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contritubo addizionale: no - amministrazione controllata.

13) *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Filseta Valchisone - gruppo cascami*, con sede in Perosa Argentina (Torino) e stabilimento di Perosa Argentina (Torino):

periodo: dal 26 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987: dal 26 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Filseta Valchisone - gruppo cascami*, con sede in Perosa Argentina (Torino) e stabilimento di Perosa Argentina (Torino):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987: dal 26 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Nuove iniziative industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Gruppo Miroglio tessile* ora *Miroglio tessile*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba (Cuneo), Castagnole Lanze (Asti), Cortemilia (Cuneo), Govone (Cuneo), Guarene (Cuneo) e Saluzzo (Cuneo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Gruppo Miroglio tessile* ora *Miroglio tessile*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba (Cuneo), Castagnole Lanze (Asti), Cortemilia (Cuneo), Govone (Cuneo), Guarene (Cuneo) e Saluzzo (Cuneo):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Adua confezioni*, con sede in Ceva (Cuneo) e stabilimento di Ceva (Cuneo):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 6 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. ICE - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, con sede in None (Torino) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. ICE - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, con sede in None (Torino) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Val-Vi*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.a.s. Erber*, con sede in Grosso Canavese (Torino) e stabilimenti di Grosso Canavese (Torino) e Nole Canavese (Torino):

periodo: dal 29 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 29 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.a.s. Moretti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

25) *S.a.s. Moretti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Ing. L. Audoli costruzioni elettriche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia Freni*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Piossasco (Torino):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia Freni*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Piossasco (Torino):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Arti grafiche Vincenzo Bona*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Silmu international*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Almese (Torino):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. All services*, con sede in Milano e stabilimenti presso Ing. C. Olivetti & C. di Ivrea (Torino), e presso Olivetti Office di S. Bernardo d'Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

32) *S.a.s. Effevi*, in amministrazione controllata dal 19 giugno 1990, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Verrone (Vercelli):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 30 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.a.s. Tinval*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Cossato (Vercelli):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 30 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Mawel*, con sede in Urbe (Savona) e stabilimento di Pocapaglia (Cuneo):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° aprile 1990;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Officine Bussetti*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

36) *S.n.c. Co.Fil.A.*, con sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 6 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 6 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.n.c. Promello Giuliano*, con sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 6 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 6 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. O.M.S.*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. O.M.S.*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. O.M.S.*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. O.M.S.*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 29 luglio 1990 al 15 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Vecchione Emilio & Figli*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Vecchione Emilio & Figli*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 12 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Filatura cavese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 16 marzo 1990 al 15 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 16 marzo 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 16 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Filatura cavese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 marzo 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 16 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. C.M.F. sud - Costruzioni metalliche Finsider*, con sede in Napoli e stabilimenti di Guasticce frazione Collesalvetti (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. C.M.F. sud - Costruzioni metalliche Finsider*, con sede in Napoli e stabilimenti di Guasticce frazione Collesalvetti (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta):

periodo: dal 30 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ramina*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ramina*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 6 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

16) *Ditta Pascucci Giuseppe presso Fincantieri*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Laprosider*, con sede in Napoli e stabilimento di Volla (Napoli):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 19 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Laprosider*, con sede in Napoli e stabilimento di Volla (Napoli):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Di Russo & C.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 10 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.n.c. Di Russo & C.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.n.c. Di Russo & C.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. Di Russo & C.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Lampsud*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 7 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Lampsud*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.n.c. Variv di Varallo Enza & C.*, con sede in San Felice a Cancello (Caserta) e stabilimento di San Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 5 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 gennaio 1988 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 5 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale : no, dal 23 marzo 1988;
art. 21, comma quinto, lettera *a*), della legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988.

27) *S.p.a. Tecnotubi*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. S.A.E.M.*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. S.A.E.M.*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Calogero Pecoraro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Calogero Pecoraro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990,
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Ciba Geigy*, con sede in Origgio (Varese) stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 15 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Ciba Geigy*, con sede in Origgio (Varese) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 15 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. G.C.*, con sede in Pollena Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena Trocchia (Napoli):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. G.C.*, con sede in Pollena Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena Trocchia (Napoli):

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. G.C.*, con sede in Pollena Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena Trocchia (Napoli):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 9 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Atea*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Atea*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Chirico Luciano*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

42) *Suolettificio Licaflex*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Suolettificio Licaflex*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 20 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

46) *S.a.s. Samba*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 4 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 ottobre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 4 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

47) *S.a.s. Samba*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 ottobre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 4 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

48) *S.r.l. Sige Sirio*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Sige Sirio*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dall'8 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

50) *S.a.s. Italtec di Insegna Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 2 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

51) *S.a.s. Italtec di Insegna Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 3 ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Calzaturificio Po.Lo.*, con sede in S. Michele di Serino (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino):

periodo: dal 30 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 30 gennaio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 30 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 26 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 27 dicembre 1989 al 20 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova chimica Ferrandina*, con sede in Palermo e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dall'8 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova chimica Ferrandina*, con sede in Palermo e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia) e stabilimento di Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia) e stabilimento di Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia):

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. C.B.S. Confezioni Bassetti*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Igi & Igi*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimenti di Ellera di Corciano (Perugia) e S. Andrea delle Fratte (Perugia):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Nuova Solmine*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Fenice Capanne (Grosseto):

periodo: dal 19 dicembre 1989 al 15 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra, Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra, Corciano (Perugia):

periodo: dal 1° ottobre 1990 all'11 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.c.r.l. Consemalmo*, con sede in Bari e stabilimento di Grumo Appula (Bari):

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in liquidazione coatta.

13) *S.c.r.l. Consemalmo*, con sede in Bari e stabilimento di Grumo Appula (Bari):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in liquidazione coatta.

14) *S.p.a. Mitem sud* presso *Ilva*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Mitem sud.* presso *Ilva*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Peyrani sud*, con sede in Taranto e stabilimento presso Centro sid. Ilva di Taranto:

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Peyrani sud*, con sede in Taranto e stabilimento presso cantiere porto mercantile (Taranto), officina esterna all'Ilva di Taranto:

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Monsider sud*, con sede in Taranto e cantiere presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Nuovo Pignone*, con sede in Firenze e stabilimento di Massa:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Zincomet*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Geconf duemila*, con sede in Surbo (Lecce) e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Buitoni*, con sede in Perugia, limitatamente alle unità di Foggia e San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Buitoni*, con sede in Perugia, limitatamente alle unità di Foggia e San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Intermare sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Intermare sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Smet Società metalmeccanica tarantina*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 27 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Smet Società metalmeccanica tarantina*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 28 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Ve.Me. Vetrerie Meridionali*, con sede in Castellana Grotte (Bari) e stabilimento di Castellana Grotte (Bari):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Ve.Me. Vetrerie Meridionali*, con sede in Castellana Grotte (Bari) e stabilimento di Castellana Grotte (Bari):

periodo: dal 5 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Palmera*, con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento di Olbia (Sassari):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Stirosir*, con sede in Battipaglia (Salerno), stabilimento di Battipaglia (Salerno), uffici di Milano:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Stirosir*, con sede in Battipaglia (Salerno), stabilimento di Battipaglia (Salerno), uffici di Milano:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. M.T.M. - Metal termo meccanica*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. F.lli Iacaruso*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale; crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 2 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Panichi Alberto*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monteprandone (Ascoli Piceno):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. Nicoletti Italia*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 dicembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.r.l. Nicoletti Italia*, con sede in Matera e stabilimento di Matera.

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 dicembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.r.l. Retam Service*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimenti di Bresso (Milano) e Spello (Perugia):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 16 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Alta*, con sede in Bagnoregio (Viterbo) e stabilimento di Bagnoregio (Viterbo):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

40) *S.p.a Europa metalli L.M.I.*, con sede in Firenze e stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area industrialedi Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

2) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli: lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90:
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

3) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Itasider C.S.I. di Bagnoli: lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

4) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

5) Area del comuné di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

6) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

7) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

8) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

10) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche: lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

11) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica costruzione di 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

12) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opera in scarico in cememto armato e costruzione di un viadotto sulla fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 18 aprile 1988 o entro sette mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

13) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cememto armato e costruzione di un viadotto sulla fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

14) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

15) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

16) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

17) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A0331

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Lombardia e Umbria

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00283 del 12 gennaio 1991

REGIONE LOMBARDIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Brescia:

piogge alluvionali dal 1° marzo 1990 al 30 aprile 1990 nel territorio del comune di Saviore dell'Adamello;

piogge alluvionali del 7 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Bedizzole, Caino, Gavardo, Nave, Serle, Toscolano-Maderno, Vallio Terme, Villanuova sul Clisi;

tromba d'aria dell'8 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Bagnolo Mella, Calvisano, Corzano, Gambara, Ghedi, Leno, Manerbio;

grandinate del 26 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Cerveno, Losine, Ono San Pietro;

piogge alluvionali del 26 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Braone, Incudine, Niardo, Vezza d'Oglio;

grandinate del 1° settembre 1990 nel territorio del comune di Carpenedolo.

Mantova:

grandinate del 25 maggio 1990, del 15 giugno 1990 nel territorio del comune di Volta Mantovana;

grandinate del 18 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Casaloldo, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco, San Martino dall'Argine;

grandinate del 1° settembre 1990 nel territorio dei comuni di Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Ceresara, Guidizzolo, Medole.

Decreto ministeriale n. 90/00161 del 12 gennaio 1991

REGIONE UMBRIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Perugia:

piogge alluvionali del 6 aprile 1990, del 7 aprile 1990 nel territorio del comune di Nocera Umbra;

grandinate del 15 agosto 1990 nel territorio del comune di Marsciano;

grandinate del 27 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Castel Ritaldi, Città di Castello, Collazzone, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Marsciano, Spoleto, Todi.

Terni: grandinate del 7 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Castel Viscardo, Orvieto.

Le regioni Lombardia e Umbria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A0353

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Lombardia e Marche e nella provincia autonoma di Trento.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00281 del 12 gennaio 1991

REGIONE LOMBARDIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Bergamo: siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Bagnatica, Barbata, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Caravaggio, Cologno al Serio, Costa di Mezzate, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Martinengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Pagazzano, Palosco, Pedrengo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Scanzorosciate, Spirano, Urgnano.

Brescia: siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Brescia, Collebeato, Concesio, Gussago, Lonato, Passirano, Rodengo-Saiano, Villa Carcina.

Cremona: siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Calvatone, Casalbuttano ed Uniti, Casaletto di Sopra, Casteldidone, Castelverde, Cella Dati, Cingia de' Botti, Genivolta, Romanengo, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Spineda, Voltido.

Mantova: siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Bigarello, Bozzolo, Castel d'Ario, Castelbelforte, Curtatone, Goito, Mantova, Marcaria, Marmirolo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Porto Mantovano, Quistello, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Martino dall'Argine, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.

Milano: siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Arluno, Bareggio, Bussero, Busto Garolfo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca D'Adda, Cernusco sul Naviglio, Corbetta, Cuggiono, Gessate, Gorgonzola, Guardamiglio, Maccastorna, Magenta, Masate, Ossona, Pessano con Bornago, San Rocco al Porto.

Pavia: siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Candia Lomellina, Castelnovetto, Cergnago, Cilavegna, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Mede, Mortara, Parona, Robbio, Rosasco, San Martino Siccomario, Sartirana Lomellina, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Travacò Siccomario, Tromello, Valle Lomellina, Vigevano.

Decreto ministeriale n. 90/00280 del 12 gennaio 1991

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Trento:

gelate dal 10 ottobre 1989 al 31 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano;

gelate dal 1° dicembre 1989 al 15 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Aldeno, Calavino, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Faver, Giovo, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Trento, Valda, Zambana;

gelate dal 1° febbraio 1990 al 31 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Arco, Dro.

Decreto ministeriale n. 90/00282 del 12 gennaio 1991

REGIONE MARCHE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ancona: grandinate del 28 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Arcevia, Mergo, Rosora, Serra San Quirico.

Pesaro: grandinate dal 29 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Cartoceto, Monte Porzio.

Le regioni Lombardia, provincia autonoma di Trento e Marche ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A0354

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto a permutare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 320, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto è stato autorizzato a permutare, per le proprie necessità sperimentali, un appezzamento di terreno di complessivi Ha 0.05.08 sito in Spresiano e distinto nel nuovo catasto terreni dello stesso comune alla partita n. 3371, foglio 1, mappale 24, con altro di proprietà dell'Azienda agricola Borgo Busco S.p.a., sito nel medesimo comune e distinto nel nuovo catasto terreni alla partita n. 1744, foglio 1, mappale 255, della superficie di Ha 0.05.55.

91A0333

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.15213-XV-J del 24 ottobre 1990 l'artificio pirotecnico denominato: «4411 Ape Piccola» (d.o. WASP) che il sig. Matrominico Francesco intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A0355

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17909-XV-J del 31 ottobre 1990 i manufatti esplosivi denominati: «Propulsore a razzo M26» e «Propulsore a razzo M150» che la società B.P.D. Difesa e Spazio S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di Colleferro sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella prima categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A0356

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.20256-XV-J del 29 novembre 1990 l'esplosivo da mina denominato: «Cava 4» che la soc. Prodes - Prodotti esplodenti intende produrre nel proprio stabilimento sito in Cisterna di Latina - Borgo Bainsizza (Latina), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, confezionato in tubolari di materiale plastico, nei diametri, lunghezza e pesi qui di seguito specificati e con la seguente classificazione ONU: 1.1.D. n. 0082:

Diametro mm	Lunghezza cm	Peso kg
40	500	0,640
50	500	1.000
60	500	1.390
70	500	1.790
80	500	2.270

91A0357

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «I.B.M. - Italia», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1990, reigstro n. 15 Università, foglio n. 370, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla fondazione «I.B.M. - Italia», con sede in Milano, via Salvemini, 10, è stato concesso il riconoscimento giuridico.

Contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di undici articoli, vistato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica proponente.

91A0332

MINISTERO DEL TESORO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1128,300	1128,300	1128 —	1128,300	1128,300	1128,300	1128,410	1128,300	1128,300	1128,30
E.C.U.	1551,200	1551,200	1552 —	1551,200	1551,200	1551,200	1551 —	1551,200	1551,200	1551,20
Marco tedesco	751,540	751,540	752,50	751,540	751,540	751,540	751,590	751,540	751,540	751,55
Franco francese	221,120	221,120	221,50	221,120	221,120	221,120	221,150	221,120	221,120	221,13
Lira sterlina	2193,550	2193,550	2199 —	2193,550	2193,550	2193,550	2193,600	2193,550	2193,550	2193,55
Fiorino olandese	666,660	666,660	666,75	666,660	666,660	666,660	666,640	666,660	666,660	666,65
Franco belga	36,500	36,500	36,51	36,500	36,500	36,500	36,502	36,500	36,500	36,50
Peseta spagnola	11,949	11,949	11,93	11,949	11,949	11,949	11,952	11,949	11,949	11,49
Corona danese	195,340	195,340	195,25	195,340	195,340	195,340	195,330	195,340	195,340	195,30
Lira irlandese	2002,800	2002,800	2004 —	2002,800	2002,800	2002,800	2003,500	2002,800	2002,800	—
Dracma greca	7,060	7,060	7,08	7,060	7,060	7,060	7,064	7,060	7,060	—
Escudo portoghese	8,445	8,445	8,43	8,445	8,445	8,445	8,446	8,445	8,445	8,45
Dollaro canadese	975,050	975,050	976 —	975,050	975,050	975,050	975 —	975,050	975,050	975,05
Yen giapponese	8,517	8,517	8,55	8,517	8,517	8,517	8,516	8,517	8,517	8,51
Franco svizzero	896,010	896,010	896,50	896,010	896,010	896,010	895,900	896,010	896,010	896,01
Scellino austriaco	106,801	106,801	106,40	106,801	106,801	106,801	106,802	106,801	106,801	106,80
Corona norvegese	192,330	192,330	192,50	192,330	192,330	192,330	192,330	192,330	192,330	192,32
Corona svedese	201,140	201,140	201,25	201,140	201,140	201,140	201,130	201,140	201,140	201,14
Marco finlandese	311,330	311,330	311,50	311,330	311,330	311,330	311,280	311,330	311,330	—
Dollaro australiano	880 —	880 —	880 —	880 —	880 —	880 —	880 —	880 —	880 —	880 —

Media dei titoli del 21 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,025
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,325
» » » 22- 6-1987/91	96,450
» » » 18- 3-1987/94	81,325
» » » 21- 4-1987/94	80,875
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,375
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,950
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,050
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,150
» » » » 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,375
» » » » 19- 5-1986/92	100,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92. . . .	99,875
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	100,175
» » » »	1-11-1987/92. . . .	99,800
» » » »	1-12-1987/92. . . .	99,900
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	99,525
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	99,675
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	99,875
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	99,725
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100 —
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,150
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,450
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,125
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,175
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,300
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	98,650
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,100
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	98,575
» » » »	1-10-1988/93. . . .	99,975
» » » »	20-10-1986/93. . . .	98,300
» » » »	1-11-1988/93. . . .	99,900
» » » »	18-11-1986/93. . . .	98,900
» » » »	19-12-1986/93. . . .	100,075
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	99,525
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	99,625
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,575
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	99,375
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	99,250
» » » »	1- 9-1988/94. . . .	98,525
» » » »	1-10-1987/94. . . .	98,275
» » » »	1-11-1988/94. . . .	98,275
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	98,300
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	99,500
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	97,700
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	97,800
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	97,400
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	97,200
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	—
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	97,050
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	97,900
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	97,100
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	97,150
» » » »	1-10-1985/95. . . .	97,125
» » » »	1-11-1985/95. . . .	97,625
» » » »	1-12-1985/95. . . .	97,575
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	97,900
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	101,225
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	97,975
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	98,250
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	97,925
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	97,875
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	98,400
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	97,675
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	97,150
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	96,950
» » » »	1-10-1986/96. . . .	95,200
» » » »	1-11-1986/96. . . .	95,450
» » » »	1-12-1986/96. . . .	95,775
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	95,725
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	95,600
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	95,573
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	95,700
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	95,575
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	95,575
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	96,325
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	95,325
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	95,475
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	96,575

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991.	100,075
» » »	11,50%	1-11-1991.	98,775
» » »	11,50%	21-12-1991.	98,800
» » »	9,25%	1- 1-1992.	97,625
» » »	9,25%	1- 2-1992.	97,350
» » »	11,00%	1- 2-1992.	98,125
» » »	9,15%	1- 3-1992.	96,975
» » »	12,50%	17- 3-1992.	99,250
» » »	9,15%	1- 4-1992.	96,850
» » »	11,00%	1- 4-1992.	97,750
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,225
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,125
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,050
» » »	9,15%	1- 5-1992.	96,550
» » »	11,00%	1- 5-1992.	97,475
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,150
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,025
» » »	9,15%	1- 6-1992.	96,425
» » »	10,50%	1- 7-1992.	98,475
» » »	11,50%	1- 7-1992.	98,075
» » »	11,50%	1- 8-1992.	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1992.	98,875
» » »	12,50%	1-10-1992.	98,775
» » »	12,50%	1- 2-1993.	98,775
» » »	12,50%	1- 7-1993.	98,400
» » »	12,50%	1- 8-1993.	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1993.	97,450
» » »	12,50%	1-10-1993.	97,575
» » »	12,50%	1-11-1993.	97,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,525
» » »	12,50%	17-11-1993.	97,650
» » »	12,50%	1-12-1993.	97,425
» » »	12,50%	1- 1-1994.	97,525
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,825
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	93,825
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	99,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,975
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	96,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	98,425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	96,475
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	97,025
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	93,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	93,625
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	95,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92,325
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	93,275
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	95,525
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,525
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	96,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	90,200
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	95,450
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	95,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	96,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	101,925
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	100,325
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	95,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M21011

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ammissione del progetto dimostrativo dell'impresa Cesen - Centro studi energia Renzo Tesselli al contributo di cui all'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1990, ha ammesso al finanziamento di cui all'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, il progetto presentato dalla seguente impresa alle condizioni e secondo le modalità sottoindicate:

CESEN - CENTRO STUDI ENERGIA RENZO TASSELLI.

Sede sociale: Genova, via Serra, 6.

Oggetto dell'iniziativa: impianto fotovoltaico dimostrativo per l'alimentazione del faro di P.ta Libeccio - Marettimo (Isole Egadi), con il soddisfacimento delle richieste di energia per usi domestici e per la produzione di acqua dissalata per il personale residente.

Localizzazione: sud - Isola di Marettimo - Isole Egadi (Trapani).

Importo massimo: 30% dei costi ammessi, pari a L. 343.950.000.

Condizioni: Gli importi erogati — tenuto conto del contributo a fondo perduto comunitario — non potranno in alcun caso superare il 50% dei costi ammessi da questo Comitato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerterà che — al momento della liquidazione dei contributi — l'indice di compatibilità finanziaria prospettica richiamato sia rispettato in relazione ai contributi da assegnare ai sensi dell'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

91A0335

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi industriali aeronautici ai benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1990, ha ammesso agli interventi finanziari di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, le attività svolte per la realizzazione dei seguenti programmi:

1) per l'anno 1990: programma della società Aeritalia S.A.I.p.A. — insieme alla società francese Aerospatiale — relativo al velivolo da trasporto ATR-72 per un imiporto di lire 39.372 milioni;

2) per l'anno 1990: programma della società Aeritalia S.A.I.p.A. — in collaborazione con la società statunitense Mc Donnel Douglas Corporation — relativo al velivolo MD11 per un importo di lire 20.625 milioni;

3) per l'anno 1990: programma della società FIAT Avio S.p.a. — nel quadro del Consorzio internazionale Aereo Engines — relativo allo sviluppo delle versioni derivate A5/D5 del motore V2500 per velivolo MD11 per un importo di lire 7.931 milioni;

4) per il secondo semestre 1989: programma della società Aermacchi S.p.a. — in collaborazione con la società tedesca Dornier del gruppo DASA — relativo al velivolo DO 328 per un importo di lire 4.255 milioni.

91A0334

COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI SCAMBI DI MATERIALI DI ARMAMENTO PER LA DIFESA

Applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 28 della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».

Il CISD, con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1990, ha considerato che non sono ancora vigenti i provvedimenti attuativi della legge 9 luglio 1990, n. 185, necessari per attivare i nuovi procedimenti autorizzatori e di controllo ivi disciplinati. Ha pertanto confermato, non oltre il mese di febbraio 1991, la fase transitoria ai sensi dell'art. 28 della legge n. 185 del 1990.

In tale fase continuano ad applicarsi, nel rispetto dei principi della legge e secondo gli indirizzi e le direttive del CISD, le normative vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 185 del 1990, restando confermate le modalità procedimentali e di certificazione disciplinate da tali normative, nonché le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1989.

Nella fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 28 della legge predetta, i Ministri e gli Uffici cui sono demandati adempimenti riguardanti procedimenti per il rilascio di autorizzazioni e licenze provvedono d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

In particolare continuano a provvedere:

a) il Ministero della difesa, per le autorizzazioni relative all'inizio o alla prosecuzione di trattative commerciali per l'eventuale esportazione di materiali di armamento e per la cessione di informazioni e/o documenti relativi ai predetti materiali;

b) il Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per le autorizzazioni per operazioni di esportazione e transito, continuando ad applicarsi ai suddetti procedimenti, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 28, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) le autorità competenti ai sensi dell'art. 28 del citato testo unico e delle relative disposizioni di cui al § 8 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché della legge 18 aprile 1975, n. 110, per quanto riguarda le operazioni di importazione.

91A0359

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ ***MANFREDONIA (Foggia)***
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore

◇ **VENEZIA**
Libreria [illegible]
Calle [illegible]

◇ **VERONA**
Libreria [illegible]
Via Mazzi[illegible]
Libreria G[illegible]
Via del[illegible]

◇ **VICENZA**
Libreria G[illegible]
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, *ogni 16 pagine o frazione*	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200